

## Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

# AVANGUARDIA

*(Variazione dello Statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data 1/02/2013; la prima versione, come associazione culturale, è stata approvata dall'Assemblea dei Soci il 04/09/2012 e dalla Prefettura di Verona, prot. 7820, in data 07/09/2012)*

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, denominata: «Avanguardia» con sede in via Strada della Genovesa, 104 nel Comune di Verona (37135).

### **Art. 2 – Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza tutti i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 del Codice Civile.

### **Art. 3 – Scopi**

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

4. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) la promozione di progetti multi tematici e la divulgazione di manifestazioni ed iniziative che hanno lo scopo di arricchire di nuovi indotti il territorio facendo da aggregante tra privati e istituzioni. Si propone come piattaforma di idee e di scambi culturali e artistici, legati alla salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale italiano locale e del terzo settore: è lo spazio concepito come luogo di memoria del prodotto. Sinteticamente: più applicativo, più organizzazione positiva del lavoro, più indotti, più valore aggiunto del territorio;

b) l'Associazione non ha fini di lucro, ma potrà svolgere ogni altra attività, anche economica, purché funzionalmente collegata ai suoi fini istituzionali;

c) è tuttavia ammesso l'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 2195 del Codice Civile solo se marginali, non prevalenti rispetto all'attività istituzionale e strumentali per il

reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi di natura ideale dell'Associazione.

#### **Art. 4 – Soci**

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente che delibera sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. L'Associazione culturale si compone di Soci fondatori, ordinari e benemeriti. I Soci fondatori sono gli appartenenti al Consiglio Direttivo. I Soci ordinari sono gli iscritti all'Associazione che risultano soggetti al pagamento e in regola con il pagamento delle quote. I Soci benemeriti sono quei soggetti (enti pubblici e/o privati e persone private) che per il contributo di particolare rilevanza alla vita istituzionale dell'Associazione, valutati dal Consiglio Direttivo, sono chiamati a far parte dell'Associazione. I Soci benemeriti sono esentati dal pagamento delle quote sociali che, diversamente dovranno essere versate su indicazione del Consiglio Direttivo medesimo da parte dei Soci ordinari, anch'essi costituiti da enti pubblici e/o privati e persone private.
5. La qualifica di socio si ottiene presentando domanda scritta di ammissione alla Presidenza della Associazione, da inoltrarsi dalla parte del richiedente; nella prima seduta del Consiglio Direttivo, successiva alla data di presentazione della domanda, viene deliberata l'ammissione a socio. La domanda di ammissione da parte di minori dovrà recare la firma di un genitore o da chi ne fa le veci.
6. In nessun caso la partecipazione dei soci all'Associazione potrà essere disposta per un periodo temporaneo. Non è ammessa la trasferibilità delle quote, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e nemmeno la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
7. Il Consiglio Direttivo può decidere la sospensione dell'attività sociale o l'esclusione di Soci, che con il loro comportamento abbiano nociuto al buon nome dell'Associazione, o abbiano violato lo Statuto dell'Associazione. Tale decisione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci.
8. I Soci possono sempre recedere dall'associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia iniziato almeno tre mesi prima. Decadono automaticamente dalla qualità di Soci i Soci ordinari che non abbiano pagato la quota sociale per una annualità.

#### **Art. 5- Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, e secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

**3.** Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

**4.** In nessun caso i soci hanno diritto al patrimonio ed agli avanzi di gestione.

**5.** I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento previste dall'ente di affiliazione e di osservarne le disposizioni statutarie e regolamentari.

**6.** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto, intendano partecipare all'attività associativa. Diventando soci di codesta associazione si è consapevoli di aderire ai principi espressi nel presente statuto.

### **Art. 6- Recesso ed esclusione del socio**

**1.** La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed espulsione. Il socio recedente deve comunicare per iscritto la sue dimissioni al Consiglio Direttivo. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**2.** Il socio può essere espulso quando:

**a)** pone in essere comportamenti che provochino danni materiali o morali all'Associazione, come già esposto nell'art. 4 dello Statuto;

**b)** contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto;

**c)** non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo, e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo;

**d)** mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, come già esposto nell'art. 4 dello Statuto.

### **Art. 7 - Organi sociali**

**1.** Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- il Vice Presidente

**2.** E' un organo facoltativo il Revisore dei Conti.

**3.** Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 8 - Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante comunicazione scritta ai soci (raccomandata, posta ordinaria, consegna a mano) o per posta elettronica non certificata o tramite affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è di competenza del Presidente;
3. Un decimo dei Soci può richiedere in forma scritta e sottoscritta la convocazione dell'Assemblea generale per questioni di particolare rilevanza o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano) che potrà farsi assistere da un Segretario e da scrutatori.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **Art. 10 - Validità Assemblee**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **Art. 11 - Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Presidente o dal segretario del Presidente, appositamente nominato e sottoscritto dall'assemblea.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Tutti i soci sono eleggibili. Esso è composto da un minimo di tre soci membri ad un massimo di nove soci membri, tutti maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere soci o ricoprire cariche in altre associazioni culturali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta eccezione per l'ente di affiliazione.
5. Le cariche elettive sono a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese analiticamente documentate sostenute nell'espletamento del loro mandato e per ogni attività svolta a favore dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:
  - a) sceglie l'ente nazionale a cui affiliare l'Associazione;
  - b) determina le quote associative;
  - c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) stabilisce annualmente il calendario delle attività culturali e associative;
  - e) fissa la data dell'assemblea annuale;
  - f) redige il rendiconto annuale;
  - g) predispone la relazione sull'attività svolta;
  - h) assicura il corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
  - i) adotta tutte le misure necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

**l)** stipula accordi con enti pubblici e privati per attività culturali o comunque inerenti alle finalità dell'Associazione;

**m)** propone all'Assemblea l'espulsione dei soci;

**n)** formula i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 13 - Presidente**

**1.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**2.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, convoca L'Assemblea ed ha la responsabilità dell'attuazione delle delibere degli Organi e dell'Assemblea generale, di un'eventuale attività altra dell'Associazione. A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Durante le votazioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

**3.** Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere eletti uno o più Vicepresidenti ed un Tesoriere.

### **Art. 14 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dal Presidente; sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora il Presidente si presenti dimissionario dalla carica di fronte al Consiglio Direttivo, spetta al Vice Presidente assumere la Presidenza per l'ordinaria gestione con il compito di procedere all'elezione del nuovo Presidente entro tre mesi.

### **Art. 15 – Tesoriere**

Al Tesoriere è demandato il compito di:

**a)** tenere la cassa di cui risponde in proprio nei confronti dell'Associazione;

**b)** tenere tutti i libri e registri obbligatori secondo le disposizioni di legge civile e fiscale vigenti;

**c)** effettuare tutti i pagamenti a terzi;

**d)** riscuotere le entrate.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha potere di firma disgiunta nell'operatività dei conti correnti intestati all'Associazione.

### **Art. 16 – Revisore dei conti**

**1.** Il Revisore dei conti, dotato di adeguata professionalità, è nominato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

2. Il Revisore dei Conti, organo facoltativo, è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ha il compito della certificazione del Bilancio e del controllo analitico di ogni voce di spesa.

### **Art. 17 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) dai beni strumentali (mobili, mobili registrati, immobili) e dai materiali acquistati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;

c) da eventuali contributi, lasciti e liberalità in denaro o in natura erogati da privati, enti pubblici e privati (inclusa l'unione Europea e organismi internazionali), imprese, banche, etc.;

d) dagli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;

e) dai proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali aventi carattere marginale e non prevalente, ossia proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dell'articolo 4 della L 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

### **Art. 18 -Bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione o nel luogo in cui la stessa svolge la propria attività nei quindici giorni prima della seduta per l'approvazione del bilancio, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

### **Art. 19 – Modifiche di Statuto**

Per modificare lo statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza in sede di assemblea almeno di due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei Soci effettivi.

### **Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

2. Il patrimonio che residua al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea straordinaria dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

3. Non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta ai soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, ma tali risorse dovranno essere utilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali tra le quali è compresa la beneficenza a favore di persone o enti che si prefiggono scopi di promozione sociale e della persona umana. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

### **Art. 21 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa in materia disciplinata dal Codice Civile.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti dell'ente di affiliazione, nonché alle norme sull'ordinamento della cultura, in quanto applicabili.